

CONTRATTO

tra

il **MINISTERO DELLA CULTURA – PARCO ARCHEOLOGICO DI**

POMPEI, in seguito, anche per brevità, “il Ministero”, con sede in

Pompei (NA), via Villa dei Misteri n. 2, codice fiscale 90083400631,

per il quale interviene il prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (PZ), il

24 maggio 1963, nella sua qualità di Direttore Generale ad interim,

domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico di cui

sopra, da un lato,

e

la Soc. **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.** in seguito

denominata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via

Nazionale n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente

versato, Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro

delle Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e

coordinamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il

Turismo, in persona del dott. Mario De Simoni, nato a Roma il

22.08.1955, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato,

domiciliato per la carica presso la sede della medesima "Ales";

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni,

recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,

recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze*

delle amministrazioni pubbliche”;

	VISTO il d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il “ <i>Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance</i> ”, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (pubblicato sulla GURI n.274 del 25.11.2014);	
	VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014, recante “ <i>Organizzazione e funzionamento dei musei statali</i> ”;	
	VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 12 gennaio 2017 (pubblicato sulla GURI del 10 marzo 2017) che attribuisce alla Soprintendenza Pompei la nuova denominazione di Parco Archeologico di Pompei;	
	VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità</i> ”, e, in particolare, l’articolo 1, nonché l’articolo 4-bis;	
	VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante “ <i>Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole</i>	

alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. [18 novembre 2019, n. 132](#);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 n.169 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", registrato dalla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il D.L. 1 marzo 2021, n. 22 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2020 e, in particolare, l'art. 6 Comma 1;

VISTO il Decreto del Ministro della pubblica amministrazione sottoscritto in data 21 ottobre 2020, che attribuisce al prof. Massimo Osanna l'incarico di Direttore Generale ad interim del Parco

	Archeologico di Pompei;	
	VISTO l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante	
	<i>"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la</i>	
	<i>competitività nonché in materia di processo civile"</i> , il quale prevede	
	che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale	
	impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente	
	detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata	
	trasferita al Ministero;	
	VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra	
	l'altro, che la Società Ales <i>"svolge, prevalentemente per il MiBACT e</i>	
	<i>secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso,</i>	
	<i>l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione,</i>	
	<i>valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed</i>	
	<i>internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel</i>	
	<i>perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti</i>	
	<i>attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione</i>	
	<i>gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di</i>	
	<i>supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o</i>	
	<i>contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT"</i> ;	
	CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello	
	Statuto di Ales all'art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales	
	<i>"un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi</i>	
	<i>direttamente svolti"</i> ;	
	VISTO l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e	

	del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs.	
	18 aprile 2016, n. 50, concernenti i requisiti per la sussistenza della	
	"relazione <i>in house</i> ";	
	VISTO l'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la	
	possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società <i>in house</i> per le	
	Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori iscritti nell'elenco	
	costituito presso l'ANAC ai sensi del medesimo comma, previa	
	verifica della sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità e i	
	criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;	
	VISTE le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il	
	procedimento per l'iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2	
	prevede che " <i>a partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore</i>	
	<i>delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare</i>	
	<i>all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e a far data da tale</i>	
	<i>momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà</i>	
	<i>presupposto legittimante l'affidamento in house"</i> , mentre il punto 5.3	
	specifica che " <i>la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni</i>	
	<i>aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria</i>	
	<i>responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house,</i>	
	<i>così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti</i>	
	<i>pubblici;</i>	
	CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e	
	previsione statutaria, è configurata come società strumentale, <i>in</i>	
	<i>house</i> , del Ministero;	

	<p>CONSIDERATO che il MIBACT ha provveduto a richiedere all'ANAC l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i>, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;</p>	
	<p>ATTESA la necessità, ai sensi del richiamato l'art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle ipotesi di affidamento in regime <i>in house</i> di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, di una preventiva "<i>valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche</i>";</p>	
	<p>VISTA la domanda n. 679, effettuata dal MIBACT mediante l'applicativo reso disponibile sul portale dell'ANAC, per l'iscrizione nel suddetto Elenco, prot. ANAC 28984 del 03.04.2018;</p>	
	<p>VISTO l'atto di indirizzo nei confronti della Ales S.p.A. di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i "<i>Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT</i>";</p>	
	<p>VISTA l'iscrizione del Ministero, nell'elenco tenuto dall'ANAC delle</p>	

	amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano	
	mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i> ,	
	avvenuta in data 14 novembre 2019;	
	CONSIDERATA la necessità per il Parco Archeologico di Pompei di	
	realizzare dei progetti per il rafforzamento della capacità	
	amministrativa e gestionale degli uffici, per il potenziamento e	
	miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata	
	dell'area archeologica di Pompei e aree limitrofe;	
	RISCONTRATO il perdurare della grave carenza di personale del	
	Parco Archeologico di Pompei tale da poter compromettere la buona	
	riuscita dei progetti di cui sopra;	
	VISTA la nota recante il prot. n. 10942 del 11/12/2020 con la quale il	
	Direttore ad interim del Parco Archeologico di Pompei ha richiesto alla	
	Direzione Generale Organizzazione, per il tramite del Segretariato	
	regionale per la Campania, l'attivazione della procedura di interpello	
	per il reperimento di n. 105 unità di personale di diverso profilo	
	professionale da impiegare presso l'Area amministrativo gestionale	
	(n. 23 unità), l'Area vigilanza (n. 36 unità) e l'Area tecnica (n. 46	
	unità);	
	VISTA la circolare n. 8 del 11/01/2021 della Direzione Generale	
	Organizzazione – Servizio II, con la quale è stato pubblicato	
	l'interpello finalizzato all'individuazione di n. 105 unità di personale	
	appartenenti ai ruoli del MiBACT con profili professionali individuati in	
	dettaglio nella richiamata nota prot. 10942 del 11/12/2020;	

	VISTO l'esito negativo dell'interpello indetto di cui in premessa,	
	comunicato con la nota prot. n. 2875 del 27/01/2021 del Segretariato	
	regionale per la Campania;	
	VISTO il contratto già in essere tra il Parco Archeologico di Pompei e	
	la Ales S.p.A. avente ad oggetto ""Servizi di supporto finalizzati alla	
	realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità	
	amministrativa e gestionale degli uffici, per il potenziamento e	
	miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata	
	dell'area archeologica di Pompei e aree limitrofe"- "Servizi di supporto	
	finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della	
	capacità amministrativa e gestionale per la Direzione Generale GPP	
	Unità Grande Pompei", stipulato in data 4 settembre 2020 ed in	
	scadenza il 31 dicembre 2020, le cui prestazioni sono state erogate	
	dalla stessa Ales con piena soddisfazione da parte del Committente;	
	VALUTATA la necessità per il Parco Archeologico di Pompei di	
	continuare a disporre dei servizi già erogati da Ales per la	
	realizzazione del progetto per il rafforzamento della capacità	
	organizzativa e gestionale dei propri uffici;	
	VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma del Direttore Generale	
	ad interim del Parco Archeologico di Pompei alla Ales, recante il prot.	
	10952 dell'11 dicembre 2020, di richiesta d'offerta per i servizi in	
	argomento, riferiti a n. 105 unità complessive per il periodo dal 1°	
	gennaio al 31 dicembre 2021;	
	VISTA la nota di risposta di Ales, prot. n. 6413 del 21 dicembre 2020,	

	contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per un	
	corrispettivo di Euro 1.138.119,03 più IVA di legge per i servizi di	
	capacity building; di Euro 1.766.259,15 più IVA di legge per i servizi di	
	fruizione; di Euro 2.324.729,04 più IVA di legge per i servizi di	
	manutenzione programmata, corredata dall'attestazione della propria	
	capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare	
	riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come	
	richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore	
	generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i "Parametri	
	di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei	
	confronti di Ales S.p.A.";	
	VISTA la nota prot. n. 11323 del 28 dicembre 2020 con cui il Direttore	
	Generale ad iterim del Parco Archeologico di Pompei ha ritenuto di	
	accettare l'offerta perfezionata dalla Ales di cui sopra recante il prot.	
	n. 6413 del 21 dicembre 2020;	
	VISTA la nota prot. n. 11379 del 28 dicembre 2020 con cui il Direttore	
	Generale ad iterim del Parco Archeologico di Pompei ha chiesto alla	
	Ales l'avvio anticipato dei servizi, a far data dal 1° gennaio 2021, nelle	
	more della stipula del contratto, in funzione della necessità di disporre	
	senza soluzione di continuità dei servizi oggetto del contratto in	
	argomento;	
	VISTA la nota di risposta di Ales, prot. n. 6529 del 28 dicembre 2020,	
	contenente l'accettazione dell'anticipazione dei servizi nelle more	
	della stipula del contratto;	

	VISTO il decreto a contrarre del Direttore Generale ad interim del	
	Parco Archeologico di Pompei, n. 25 dell'8 marzo 2021;	
	CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati	
	contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del	
	settore in questione, consente al Parco Archeologico di Pompei	
	un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon	
	andamento dell'azione amministrativa;	
	TENUTO CONTO che la copertura finanziaria della spesa derivante	
	dal presente contratto è stata assicurata mediante l'utilizzo delle	
	risorse finanziarie disponibili nella programmazione del Parco	
	Archeologico di Pompei gravanti sul Capitolo di spesa N. 1.1.3.220;	
	ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover	
	procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	
	tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si	
	conviene quanto segue:	
	Articolo 1. Premesse.	
	Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non	
	materialmente allegati.	
	Articolo 2. Oggetto del contratto.	
	2.1. Il Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività	
	di cui al documento tecnico-descrittivo denominato "Disciplinare	
	Tecnico" - "Allegato A".	
	2.2. In particolare, il Ministero affida ad Ales, che accetta, l'erogazione	

	di “Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, per il potenziamento e miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata dell’area archeologica di Pompei e aree limitrofe” , comprendenti:	
	a) “progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici del Parco Archeologico di Pompei e della Direzione Generale GPP Unita’ Grande Pompei” (in conformità al Disciplinare Tecnico “Allegato A”);	
	b) “progetto per il potenziamento e miglioramento della fruizione dell’area archeologica di Pompei e aree limitrofe” (in conformità al Disciplinare Tecnico “Allegato B”);	
	c) “progetto per la manutenzione programmata dell’area archeologica di Pompei e aree limitrofe” (in conformità al Disciplinare Tecnico “Allegato C”).	
	2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell’ambito delle attività descritte nel richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva, purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura superiore ad un quinto dell’importo del corrispettivo del contratto indicato nell’art. 8 che segue.	
	2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli strumenti e secondo le modalità già indicati nell’offerta tecnica	

	presentata e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando	
	le modalità indicate nel richiamato allegato - Disciplinare Tecnico	
	“Allegato A”;	
	2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà	
	coordinarsi con le strutture del Ministero competenti, sotto le cui	
	direttive dovranno essere rese le prestazioni convenute.	
	Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.	
	3.1. Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come	
	descritto rispettivamente ai paragrafi 5-9 dei Disciplinari Tecnici	
	denominati “Allegato A”, “Allegato B” e “Allegato C”.	
	3.2. In ragione del ruolo di società <i>in house</i> del Ministero, Ales prende	
	atto ed accetta che il Ministero si riservi la facoltà, in qualsiasi	
	momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di	
	cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione	
	della stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli	
	obiettivi prefissati.	
	Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.	
	4.1 Le attività indicate nell'art. 2 avranno durata annuale decorrente	
	dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, previo avvio anticipato delle	
	medesime nelle more della stipula del presente atto;	
	4.2 Il Ministero si riserva la facoltà, in presenza della necessaria	
	dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.	
	4.3 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.	
	Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.	

	<p>5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.</p>	
	<p>5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del presente contratto.</p>	
	<p>Articolo 6. Obblighi e adempimenti.</p>	
	<p>6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta in volta dal Ministero.</p>	
	<p>6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.</p>	
	<p>6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere al Ministero un elenco nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verificano sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;</p>	
	<p>6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite; b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c) un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.</p>	
	<p>6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel</p>	

	rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di	
	continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
	6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal	
	Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di	
	ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto	
	stesso.	
	6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il	
	personale assunto in virtù del presente contratto condizioni	
	economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti	
	Collettivi di lavoro della categoria, nonché ad osservare e a far	
	osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno	
	intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e	
	previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del	
	Personale.	
	6.8 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed	
	obblighi relativi:	
	- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche	
	fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;	
	- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività	
	connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni	
	disposizione impartita dal Ministero;	
	- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o	
	collaboratori nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;	

	- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti	
	e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di	
	assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione	
	obbligatoria del personale;	
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di	
	formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare	
	attenzione alla sicurezza;	
	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in	
	vigore relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto	
	del presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione	
	al Ministero;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
	dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	
	relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
	concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	
	interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per	
	ciascuna area;	
	6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente	
	dovute nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative	
	e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
	- gestione dei servizi affidati;	
	- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
	- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	

	Articolo 7. Comunicazioni del Ministero.	
	7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal responsabile del contratto del Ministero al responsabile del contratto di Ales. Tale comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con almeno 3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare tempestivo riscontro.	
	7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante <i>“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”</i> e successive modificazioni.	
	Articolo 8. Corrispettivo.	
	8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei servizi è pattuito in Euro 5.229.107,22 (cinquemilioniduecentoventinovemilacentosette/22) oltre IVA di legge, con riferimento ad un totale di n. 105 unità di personale per l'intero periodo contrattuale, di cui:	
	a) Euro Euro 1.138.119,03 (unmilionecentotrentottomilacentodiciannove/03) oltre IVA di legge, per l'esecuzione delle attività	

	di cui al Disciplinare Tecnico - "Allegato A", in ragione di n. 23 unità di personale;	
	b) Euro 1.766.259,15 (unmilionesettecentosessantaseimila-	
	duecentocinquantanove/15) oltre IVA di legge, per l'esecuzione delle attività di cui al Disciplinare Tecnico - "Allegato B", in ragione di n. 36 unità di personale;	
	c) Euro 2.324.729,04 (duemilionitrecentoventiquattromilasette-	
	centoventinove/04) oltre IVA di legge, per l'esecuzione delle attività di cui al Disciplinare Tecnico - "Allegato C", in ragione di n. 46 unità di personale.	
	8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.	
	8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui ai documento tecnico-descrittivo denominato Disciplinare Tecnico - "Allegato A", e verranno svolte da Ales con l'impiego delle unità di personale così come indicate nell'offerta recante il prot. 6413 del 21 dicembre 2020, il cui dettaglio dei costi analitici (riportati nelle relative tabelle) consentirà un esatto storno dei corrispettivi, per le attività eventualmente non erogate.	

	8.4 Oneri per la sicurezza.	
	Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da	
	interferenza per le sedi di diretta competenza e l'eventuale	
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari	
	per ogni restante sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi	
	standard che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del	
	contratto. Il soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si	
	impegna a far pervenire ad ALES l'integrazione al Documento con i	
	relativi rischi da interferenza specifici prima dell'esecuzione del	
	contratto.	
	Il Ministero dichiara che in fase preliminare d'appalto gli oneri della	
	sicurezza sono da intendersi pari ad Euro zero.	
	La redazione dei DUVRI esecutivi rientra tra i servizi previsti, per	
	ciascun Istituto, nell'ambito della Convenzione Consip S.p.A. per la	
	prestazione del "Servizio di Gestione integrata della salute e	
	sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo,	
	alle Amministrazioni Pubbliche", per il relativo lotto di competenza.	
	Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.	
	9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla	
	condizione che il MEF abbia accreditato al Ministero le necessarie	
	risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente	
	entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al	
	Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da	
	Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da parte dello stesso il	

	documento attestante l'esecuzione del servizio come previsto al	
	paragrafo 8 dei documenti tecnico descrittivi rispettivamente	
	denominati "Disciplinare Tecnico" – "Allegato A", "Allegato B" e	
	"Allegato C".	
	9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma	
	elettronica specificando il codice univoco KTF671 , con l'avvertenza	
	che detta fatturazione è soggetta a "split payment", ricorrendone le	
	condizioni previste dalla vigente normativa.	
	Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.	
	10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora	
	l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza	
	maggiore.	
	10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una	
	Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la	
	stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra,	
	indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.	
	10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza	
	maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla	
	durata dell'evento impeditivo.	
	Articolo 11. Penali.	
	11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque	
	attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa	
	Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti	
	dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali	

	inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15	
	(quindici) giorni.	
	11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito	
	ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero	
	applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille	
	e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque	
	complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi,	
	da parte del Ministero, in relazione all'entità delle conseguenze legate	
	all'eventuale ritardo.	
	11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il	
	maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del	
	Ministero di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni	
	contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far	
	svolgere da terzi a spese di Ales i servizi non puntualmente e/o non	
	esattamente eseguiti.	
	Articolo 12. Assicurazione.	
	12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o	
	cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e	
	materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni	
	convenute e delle attività connesse, sollevando Il Ministero da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la	
	copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non	
	inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).	

	Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.	
	13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.	
	13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.	
	13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.	
	Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.	
	14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi, effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro, avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.	
	14.2 Il controllo non sollevierà comunque Ales dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività oggetto del contratto.	
	Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
	Clausola risolutiva espressa.	

	<p>15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse ottemperato alla diffida a adempiere, che dovrà esserle notificata dal Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.</p>	
	<p>15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..</p> <p>È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore dell'Amministrazione.</p>	
	<p>15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.</p>	
	<p>15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito della richiesta di anticipazione dei servizi da parte del Ministero.</p>	
	<p>Articolo 16. Recesso.</p>	
	<p>16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo</p>	

	dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui il recesso dovrà	
	avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di	
	risarcimento da parte del Ministero.	
	16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a	
	Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
	indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue	
	o mediante posta elettronica certificata.	
	Articolo 17 Protezione dei dati personali.	
	17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che	
	partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi	
	di pertinenza, liceità e correttezza di cui all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003	
	("Codice Privacy"), tutte le operazioni di trattamento dei dati personali	
	necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in	
	conformità ai principi sanciti dal nuovo regolamento generale sulla	
	protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection	
	Regulation).	
	17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali	
	predisponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni	
	misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a	
	garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati,	
	nonché la liceità del trattamento, in conformità al D.Lgs. 196/2003. In	
	particolare, Ales adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare	
	rischi di:	
	- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	

	- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
	- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
	- uso non consentito dei dati utilizzati.	
	17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà il Ministero, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.	
	17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non previa autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle prescrizioni di legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales notificherà immediatamente al Ministero qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.	
	17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà	

	esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.Lgs. 196/2003 tra cui quelli di	
	cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente	
	presso le sedi indicate nel presente contratto.	
	Articolo 18. Referenti del contratto.	
	I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene	
	all'esecuzione del presente contratto, tra il Direttore p.t. del Parco	
	Archeologico di Pompei e l'Amministratore Delegato della Ales S.p.A.,	
	dott. Mario De Simoni.	
	Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.	
	Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente	
	modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da	
	entrambe le Parti.	
	Articolo 20. Foro competente.	
	Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente	
	contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico	
	componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità	
	Giudiziaria del Foro di Roma.	
	Articolo 21. Modalità di stipula e spese.	
	Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali	
	qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel	
	luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo	
	contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto,	
	comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a	
	carico di Ales.	

Articolo 22. Elezione di domicilio.

Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale n. 243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..

Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i competenti organi.

Il Ministero della Cultura - Parco Archeologico di Pompei

Prof. Massimo Osanna _____ (firmato digitalmente)

Ales S.p.A.

Dott. Mario De Simoni _____ (firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da

MASSIMO OSANNA

O = MIBACT
C = IT

Firmato digitalmente da: Mario De Simoni
Data: 24/03/2021 15:36:30